

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Maria MASI	Presidente f.f.
- Avv. Giovanna OLLA'	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Donato DI CAMPLI	Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Componente
- Avv. Piero MELANI GRAVERINI	Componente
- Avv. Isabella Maria STOPPANI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Senatore ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE], nata a [OMISSIS] il [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]), rappresentata e difesa, dall'Avv. [OMISSIS] del Foro di Roma (C.F. [OMISSIS], P.E.C. [OMISSIS]), per la riassunzione davanti al CNF, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., del giudizio disciplinare cominciato davanti al COA di Varese, all'esito del quale le è stata comminata la sanzione disciplinare dell'avvertimento con decisione 27/09/11 dep. 22/11/11, a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla sentenza [OMISSIS]/14 delle sezioni unite della Corte di Cassazione della sentenza CNF 163/2013 che ha confermato la decisione del COA.

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparsa;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine di Varese, regolarmente citato, nessuno è comparso;

Udita la relazione del Consigliere avv. Daniela Giraudo;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento delle eccezioni tutte e delle conclusioni di cui al ricorso.

FATTO

Con decisione 27/09/11, depositata il 22/11/11, il COA di Varese sanzionava disciplinarmente l'Avv. [RICORRENTE] con l'avvertimento, per la violazione dell'art. 20 CDF (*Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive*) perché utilizzava espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti della controparte, Avv. [AAA], nella redazione di atti processuali di un procedimento di separazione. L'incolpata si difendeva deducendo che le espressioni erano state riportate per ragioni difensive, al solo fine di supportare le ragioni della propria assistita, sig.ra [BBB]. Deduceva altresì la mancata sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione del procedimento civile: le espressioni ritenute sconvenienti, infatti, erano state cancellate dal verbale con ordinanza ex art. 89, comma 2 c.p.c. e, tuttavia, il COA non aveva atteso la sentenza penale e l'eventuale assegnazione di una somma a titolo di risarcimento del danno.

Il COA, valutate le espressioni addebitate all'incolpata, escludeva l'esimente dell'esercizio del diritto di difesa, ritenendo sussistenti i caratteri di sconvenienza ed offensività per aver attribuito all'Avv. [AAA] il pagamento di somme per la confezione di una tesi di laurea e per il superamento dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato. Il COA pur ritenendo «*opportuno che il procedimento disciplinare sia sospeso ove il comportamento oggetto di esposto sia contemporaneamente oggetto di un procedimento civile e/o penale*» (pag. 7 decisione COA), rilevava il mero carattere indiziario dell'ordinanza del Tribunale di Varese ex art. 82 c.p.c. che aveva espunto le espressioni sconvenienti ed offensive, e considerava comunque *irrilevante la pendenza del giudizio civile*, poiché i fatti oggetto di prova risultavano del tutto pacifici (espressioni contenute in atti difensivi stralciate dal giudice, tutti forniti al COA: cf. pag. 5 e 8 decisione COA).

L'Avv. [RICORRENTE] ricorreva al CNF (dep. 15/12/2011) avverso la decisione, riproponendo le medesime censure già proposte innanzi al COA: la mancata sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione del procedimento civile di modifica delle condizioni di separazione, in quanto riteneva doversi attendere la pronuncia di eventuale risarcimento del danno per le espressioni sconvenienti e offensive ai sensi dell'art. 89, co. 2 c.p.c., nonché l'assenza del carattere sconveniente ed offensivo degli argomenti contestati, essenziali ai fini della tutela degli interessi della sua cliente.

Rilevava che il Tribunale di Varese, con decisione 05/12/2011, non aveva ritenuto sussistenti i presupposti per il risarcimento, poiché le espressioni erano *attinenti all'oggetto della causa* e volte a screditare il ricorrente: di qui svolgeva censure relative al merito delle espressioni.

Il CNF, con la sentenza 163/2013, riteneva infondato il ricorso e confermava la sanzione, considerando corretta e adeguata la valutazione effettuata dal COA in merito al comportamento dell'incolpata, in autonomia rispetto alle deduzioni del giudice civile. Riteneva estraneo ed eccessivo rispetto alla difesa della sig.ra [BBB] l'utilizzo delle espressioni contestate, rilevando che l'Avv. [AAA], seppure nella procedura fosse solo una controparte, svolgeva comunque la professione forense nella medesima zona dell'incolpata e rammentando che il divieto di usare espressioni sconvenienti ed offensive non sussiste solamente nei confronti del collega avversario, ma anche delle parti di un procedimento e, più in generale, dei terzi.

L'Avv. [RICORRENTE] impugnava in Cassazione la sentenza CNF 163/2013 per:

- 1) violazione di legge, invocando la mancata sospensione del procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 653 c.p.p. e 295 c.p.c., poiché pendeva procedimento penale per i medesimi fatti, nonché
- 2) per omesso esame di fatto decisivo (la pendenza delle medesime contestazioni in altre sedi, civile e penale) ed
- 3) eccesso di potere per violazione dell'art. 20 CDF.

Con la sentenza [OMISSIS]/14 il ricorso dell'Avv. [RICORRENTE] veniva accolto e la decisione del CNF cassata, con rinvio, per il necessario nuovo esame, anche alla stregua della pronuncia del Giudice penale.

La Cassazione riteneva fondata ed assorbente la prima censura, poiché «*Emerge dalla decisione impugnata che nei confronti dell'Avvocato [RICORRENTE] era stato emesso, in data 26.07.2012, decreto di rinvio a giudizio in relazione ai medesimi fatti che avevano giustificato l'avvio del procedimento disciplinare e che venivano, pure, considerati avere rilevanza penale.*»

Secondo la Suprema Corte l'incolpata aveva richiesto al COA la sospensione del procedimento disciplinare, in attesa della definizione dei procedimenti civile e penale ed aveva formulato un motivo di impugnazione in tal senso al CNF che, tuttavia, avrebbe ignorato totalmente la questione.

Le Sezioni Unite, in accoglimento del ricorso, pronunciavano il seguente principio di diritto rinviano al CNF per la prosecuzione del giudizio: «*In tema di procedimento disciplinare nei confronti di avvocati, per effetto della modifica dell'art. 653 cod. proc. pen. disposta dall'art. 1 della legge 27 marzo 2001, n. 97, qualora l'addebito abbia ad oggetto gli stessi fatti contestati in sede penale, si impone la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza del procedimento penale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. art. 295 - Sospensione necessaria cod. proc. civ. Tale sospensione si esaurisce con il passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento penale, senza che la ripresa di*

quello disciplinare innanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sia soggetta a termine di decadenza».

Con ricorso in riassunzione davanti al CNF (nonché con la memoria 08-10/06/2016, depositata in prossimità dell'udienza) l'Avv. [RICORRENTE] precisava che il procedimento penale nei suoi confronti risultava tuttora in corso, in quanto pendente ricorso per cassazione, proposto in data 08/07/2015 avverso la pronuncia del Tribunale di Varese che, in funzione di giudice di appello, aveva confermato la sentenza resa il [OMISSIS]/2013 dal Giudice di Pace di Varese, che l'aveva condannata per reato di cui all'art. 595 c.p. (*Diffamazione*) alla pena di euro 600,00, oltre al risarcimento danni in favore della parte civile, l'Avv. [AAA], liquidati in euro 3.000,00.

All'udienza del 23 giugno 2016, fissata per la discussione del ricorso, il CNF disponeva con ordinanza n. 14/2016 (depositata il 27 luglio 2016) la sospensione del procedimento disciplinare riassunto, attesa la perdurante pendenza di procedimento penale per i medesimi fatti.

Con il medesimo provvedimento la onerava di comunicare tempestivamente l'avvenuta definizione del procedimento, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della decisione.

La ricorrente provvedeva tempestivamente in tal senso, depositando il 16/02/2017 copia della sentenza Cass., sez. V pen. [OMISSIS]/2017, n. [OMISSIS], che ha definito il procedimento penale pendente nei suoi confronti, rigettando il ricorso e confermando così la condanna per il reato di cui all'art. 595 c.p. (*diffamazione*).

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente, nel riassumere il ricorso, chiede al CNF:

- 1) di accertare in via preliminare l'effettiva identità tra le condotte contestate in sede penale e quelle oggetto del procedimento in oggetto, e di conseguenza:
- 2) in via principale di annullare la sanzione e assolverla dalla sanzione disciplinare
- 3) ovvero, in via subordinata, di ordinare al COA di Varese di sospendere il procedimento disciplinare, in attesa della definizione di quello penale,
- 4) ovvero ancora che il CNF sospenda il procedimento disciplinare, sempre in attesa della definizione di quello penale,
- 5) nonché l'adozione di ogni dovuta statuizione conseguente alla pronuncia di Cassazione.

Il giudizio di rinvio è un giudizio chiuso che verte necessariamente sulle stesse circostanze e gli stessi motivi indicati nell'originario ricorso, non potendo le parti prendere conclusioni diverse dalle precedenti, ovvero modificare i termini oggetto della

controversia (art. 394 c.p.c.). Tale preclusione investe anche le questioni di diritto rilevabili d'ufficio, ove tendano a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione e l'operatività del principio di diritto in essa affermato al quale il giudice del rinvio è vincolato.

Tanto premesso, va rilevato che Sezioni Unite hanno delimitato l'oggetto del giudizio di rinvio, demandando al CNF solo l'adozione dei provvedimenti conseguenti alla mancata sospensione del giudizio disciplinare in pendenza di giudizio penale per i medesimi fatti e per il necessario nuovo esame, anche alla stregua della pronuncia del giudice penale: a questo confini, pertanto, si atterrà la cognizione di questo Giudice, non essendo ammissibili in sede di rinvio domande nuove rispetto a quelle originariamente formulate.

In base al principio di diritto formulato, dunque, questo giudice è chiamato a valutare la condotta ascritta alla ricorrente anche alla luce degli esiti del processo penale.

Come già rilevato, la ricorrente ha depositato il 16/02/2017 copia della sentenza Cass., sez. V pen. [OMISSIS]/2017, n. [OMISSIS], che ha definito il procedimento penale pendente nei suoi confronti, rigettando il ricorso e confermando così la condanna per il reato di cui all'art. 595 c.p. (diffamazione).

Risulta perciò accertata in via definitiva, con efficacia di giudicato, la responsabilità penale dell'Avv. [RICORRENTE] per il reato di diffamazione, di cui all'art. 595 c.p. e con esso i fatti materiali oggetto di accertamento anche nel procedimento disciplinare.

In applicazione del principio di diritto affermato dalla sentenza di cassazione con rinvio a questo giudice non rimane che valutare il fatto sotto il profilo deontologico, senza che residui spazio per affrontare la domanda della ricorrente di «accertare in via preliminare l'effettiva identità tra le condotte contestate in sede penale e quelle oggetto del procedimento in oggetto».

Il fatto accertato nella sua materialità con efficacia di giudicato assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare sia con riferimento al previgente codice deontologico, sia a quello attualmente vigente. Va ricordato che l'Avv. [RICORRENTE] venne sanzionata con l'avvertimento in quanto ritenuta responsabile della violazione dell'art. 20 CDF (*Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive*) per l'utilizzo di espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti della controparte, Avv. [AAA], nella redazione di atti processuali di un procedimento di separazione.

Ai sensi dell'art. 65, co. 5 L. 247/2012, al procedimento disciplinare si applicano le norme del nuovo codice deontologico forense qualora risultino più favorevoli per l'incolpato (v. anche Cass. SS. UU. 3023/2015). L'art. 52 (*Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti*) del nuovo codice deontologico contempla il medesimo illecito e prevede quale sanzione edittale la censura.

Si deve osservare che la Cassazione penale ha escluso la causa di non punibilità invocata dalla ricorrente, deprecando il suo comportamento, definito volutamente gratuito ed offensivo e rammentando che per l'operatività della *“scriminante prevista dall'art. 598 c.p. (relativa alle offese eventualmente contenute in scritti presentati o discorsi pronunciati dalle parti o dai loro difensori in procedimenti dinanzi alla autorità giudiziaria o amministrativa) è necessario che le espressioni ingiuriose concernano in modo diretto e immediato l'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l'accoglimento della domanda proposta... detto altrimenti l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 598 c.p. presuppone che le offese in scritti o discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie concernano, quand'anche non necessarie e non relative a passaggi decisivi dell'argomentazione, l'oggetto della causa e siano direttamente connesse ad essa, con la conseguenza che tali presupposti non ricorrono ove le offese non siano pertinenti e si risolvano in giudizi apodittici sulla persona offesa, senza che sia possibile rilevare inferenze argomentative nella controversia in discussione presso l'autorità giudiziaria».*

La Cassazione penale ha ritenuto che le frasi offensive riportate nello scritto difensionale – relative alle modalità di conseguimento della laurea e del titolo di abilitazione professionale da parte della persona offesa – sebbene estrapolate da una corrispondenza professionale intercorsa tra due ex coniugi, non hanno alcun collegamento diretto e immediato con l'oggetto della controversia, né rilevano in alcun modo ai fini delle argomentazioni poste a sostegno delle tesi difensive prospettate, trattandosi in realtà di frasi *«volutamente e gratuitamente offensive della reputazione della persona offesa che non avevano alcuna correlazione con il thema decidendum della causa civile di modifica delle condizioni di divorzio e che avevano come unica finalità, quella di descrivere la controparte processuale come un professionista incapace (si tratta, invero, di un avvocato) e riuscito ad avere accesso alla professione con metodi non leciti e screditanti. Non vi è chi non veda come tali espressioni, oltre ad essere pesantemente offensive e sconvenienti, non rivestano alcuna rilevanza funzionale allo svolgimento e alla perorazione delle tesi difensive della parte patrocinata dall'odierna imputata».* Questo Collegio, come pure aveva fatto autonomamente il COA in sede disciplinare, ritiene che il disvalore della condotta espresso in sede penale sia coincidente a quello proprio della valutazione disciplinare. Le espressioni utilizzate dall'Avv. [RICORRENTE] appaiono oggettivamente offensive e per nulla attinenti alle esigenze difensive, e, dunque, non giustificate dal contesto, bensì gratuite e discriminatorie, con piena integrazione dell'illecito deontologico previsto dall'art. 20 del n.c.d. e all'art. 52 del previgente. Il divieto di *reformatio in peius* impone a questo giudice di confermare la sanzione attenuata dell'avvertimento pur a fronte di una condotta che –

anche a giudizio della Corte di cassazione – ha avuto *“come unica finalità, quella di descrivere la controparte processuale come un professionista incapace (si tratta, invero, di un avvocato) e riuscito ad avere accesso alla professione con metodi non leciti e screditanti”*.

Si compensano integralmente le spese di lite, ritenuta la assoluta novità delle questioni trattate, che si pongono a cavallo dell’entrata in vigore della L. 247/2012 e che affrontano aspetti per i quali non si rinvencono precedenti in materia.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37
il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Spese compensate per l’assoluta novità delle questioni trattate.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2021;

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Giovanna Ollà

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Maria Masi

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 11 novembre 2022.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all’originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria